SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.

Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è costituito un Comitato consultivo per gli

Istituti e le Imprese esercenti le assicurazioni private che esplicano regolare attività nel territorio dell'Italia liberata.

Il Comitato è denominato « Comitato Imprese Assicuratrici ».

Art. 2.

Il Comitato ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi all'attività degli istituti e delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme da servire di guida ai singoli istituti e alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

Art. 3.

Il Comitato è nominato con decreto Reale ed è composto dal presidente designato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e da otto membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze; designati dai titolari dei rispettivi Dicasteri;

c) dai legali rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, delle Assicurazioni generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;

d) da tre membri scelti fra i legali rappresentanti delle altre imprese di assicurazioni su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi e su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del presidente, almeno ogni due mesi, od ogni qual volta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ad esso possono essere sottoposte per l'esame dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro tutte le questioni relative alle assicurazioni private.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro è autorizzato ad emanare d'intesa col Ministro per le finanze le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentata alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI NAPOLI — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1944
Registro I. C. L. n. 1, foglio 7. — FUSCO

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco del personale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, numero 1347;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola alle mense di bordo, previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è aumentato:

di L. 4 per le mense Ammiragli, Comandante di nave e Ufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento;

di L. 3 per le mense Aspiranti ed Allievi della Regia Accademia navale non ammessi alla mensa Ufficiali e per la mensa Sottufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento.

Restano invariate le quote di aumento al trattamento tavola previste dalla stessa tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1943.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1944
Registro Marina n. 1, foglio 1. — CILLO

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.

Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1943-44 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse, di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, è esteso agli studenti medi e universitari che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano a famiglia di disagiata condizione economica, residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici;

b) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico trovisi attualmente in territorio occupato dal nemico; o che comunque traevano i loro ordinari mezzi di sussistenza unicamente da persone o cose che si trovano in territori occupati dal nemico.

Art. 2.

L'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 può essere provato dall'interessato anche con atto notorio.

Art. 3.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto-legge dalle Università, dagli Istituti dell'Ordine universitario e dai Regi Istituti e Scuole di istruzione tecnica ed artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, *foglio* 13. — IRTICELLA

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga più idoneo.

« Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sarà corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo del titolare, il Regio provveditore

agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri titolari della provincia, preferibilmente abilitato alla vigilanza scolastica, che egli ritenga più idoneo.

« Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.

« Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, il *Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 14. — IRICELLA

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata è soppresso.

Art. 2.

E' istituita, con sede in Sassari, una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna. Tale Sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio della provincia di Sassari.

Art. 3.

La Sezione di cui al precedente articolo ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'art. 251 del Codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso Codice.

Art. 4.

Le funzioni di presidente presso la Sezione di cui all'art. 2, sono esercitate da un ufficiale del Regio esercito avente grado di colonnello o tenente colonnello.

Art. 5.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati - avente grado di colonnello o tenente colonnello. Esso è coadiuvato da due o più sostituti procuratori militari.

Art. 6.

Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate rispettivamente da due ufficiali del Corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 7.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare - categorie cancellieri - avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più ufficiali cancellieri.

Art. 8.

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria che in atto presta servizio presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata, passa, con le stesse funzioni, alla Sezione di cui all'art. 2.

Art. 9.

I processi pendenti presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata fino alla data della entrata in vigore del presente bando, passano alla competenza della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale della Sardegna.

Art. 10.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni in vigore per i Tribunali militari di guerra.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Dal Comando Supremo, addì 30 giugno 1944

MESSE

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando 21 ottobre 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando n. 16 del 31 dicembre 1943, concernente modificazioni all'ordinamento ed alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 15 luglio 1944.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 15 luglio 1944, un Tribunale militare di guerra presso il Comando del Corpo italiano di liberazione, il quale assume la denominazione di « Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione ».

Art. 3.

Il Tribunale di cui all'articolo precedente è composto e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari di Armata e le attribuzioni che, ai sensi della legge penale militare, spettano al comandante di Armata, sono devolute al comandante del Corpo italiano di liberazione.

Art. 4.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale militare di guerra di cui all'art. 2 appartiene la cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza di servizio, commessi da militari dei corpi e servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del Corpo italiano di liberazione;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovino al servizio e al seguito di tale comando presso i corpi e servizi suddetti;

3) dei reati commessi da militari che, pur non facendo parte dei corpi e servizi direttamente dipendenti dal Comando suddetto, comunque partecipino a servizi od operazioni di guerra nella zona in cui opera il Corpo italiano di liberazione.

Art. 5.

Il procuratore militare del Re presso il detto Tribunale del Corpo italiano di liberazione ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, il procedimento penale per i reati di assenza dal servizio, soli o congiunti a reati di alienazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento militare, a carico di persone appartenenti al momento del commesso reato a reparti dipendenti dal Corpo italiano di liberazione, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, solamente se in tal senso è disposto dal Ministro competente o dal comandante del Corpo italiano di liberazione o da un comandante a lui superiore.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 1944, già di competenza del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Gli atti di istruzione compiuti rimangono validi e, se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio, il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata si intende sostituito dal Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Le denuncie relative ai reati commessi dopo la data indicata saranno trasmesse ai Tribunali militari territoriali di guerra secondo le disposizioni in vigore.

Art. 8.

Gli ufficiali e gli altri militari che alla data del 15 luglio 1944 erano addetti al Tribunale del LI Corpo d'armata passano ad esercitare, presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione, le funzioni o mansioni già rispettivamente a ciascuno attribuite.

Art. 9.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 3 luglio 1944

MESSE

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1944 che fissa il prezzo per i cereali ed i legumi che sono soggetti a vincolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1944 che regola il raccolto per il 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il R. decreto-legge n. 146 del 3 giugno 1944 riguardante la proroga dei contratti agrari che scadono entro il 31 dicembre 1944;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1944, n. 155, che fissa le pene per la violazione dei decreti riguardanti la consegna del grano e dell'orzo ai « Granai del popolo »;

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai conti colturali, e che dalla loro applicazione non deve derivarne un eccessivo onere per il fittuario obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo;

Decreta:

Art. 1.

La somma corrisposta a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 giugno 1944, per ogni quintale di grano o di orzo conferito ai « Granai del popolo » è costituita da una quota rappresentante il prezzo effettivo del grano o dell'orzo, e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio, in compenso delle maggiori spese colturali.

Tale somma costituisce il prezzo base complessivo sul quale debbono essere calcolati gli abbuoni e le corrispondenti deduzioni, concernenti le caratteristiche fissate dalle nuove tabelle di classifica approvata dal Ministero dell'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Per le Provincie nelle quali è stato fissato il prezzo base complessivo di lire novecento per il grano tenero e di lire mille per il grano duro e di lire settecento per l'orzo comune e di lire novecentocinquanta per l'orzo mondo, rimane stabilito che il prezzo reale del prodotto è pari alla metà del prezzo base complessivo, mentre l'altra metà rappresenta il sussidio di coltivazione.

Art. 3.

I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenuti non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario, per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4.

All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario . . . . », per il grano o l'orzo versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario al quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato metà al fittuario e metà al proprietario, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in grano od orzo del raccolto 1944, e quindi anche al sub-affittuario nei confronti del fittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in grano ed orzo già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate col presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Roma, addì 26 luglio 1944

Il Ministro: FAUSTO GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — Maisano.

2) R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 3. — Maisano.

3) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 9. — Maisano.

4) R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 4. — Maisano.

5) R. decreto-legge 27 novembre 1943, n. 11/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 10. — Maisano.

6) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Industria n. 1, foglio n. 8. — Fusco.

7) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 5. — Maisano.

8) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 7. — Maisano.

9) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 1. — Maisano.

10) R. decreto 29 maggio 1944, n. 142, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 11. — Maisano.

11) R. decreto 1º giugno 1944, concernente la nomina del Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 1. — De Tullio.

Salerno, 3 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso questa Sezione:

R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 1. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 2. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 1. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 8. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 9. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 10. — Zanca.

R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni. PP. TT., n. 1, foglio n. 3. — Condò.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 19. — Greco.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 14, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 20. — Greco.

R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 6. — Zanca.

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 15. — Irbicella.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 33. — Greco.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 44. — De Tullio.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 3. — Vigliar.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 93, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 2. — Vigliar.

R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 34. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 35. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 36. — Greco.

R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 120, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Industria n. 1, foglio n. 18. — Fusco.

R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 37. — Greco.

Salerno, addì 7 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 luglio 1944

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario esecutivo per il Commissario capo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 LUGLIO 1944, N. 152. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

CIRCOLARE N. 100 DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 17 MAGGIO 1944. (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 LUGLIO 1944, N. 153. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 1944, N. 10. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 15 gennaio 1944). Limitatamente all'art. 1 modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 24 maggio 1944.

Attribuzioni straordinarie del Ministro per le comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1944, N. 147. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Modifica temporanea della composizione della Commissione centrale per la Finanza locale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 GIUGNO 1944. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.